



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 07-08-2012

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Agosto alle ore 18:30 , in continuazione, nella sala delle adunanze consiliari con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| N | Cognome Nome | Partecipazione |
|----|--------------------------|----------------|
| 1 | BIONDI CLAUDIO | Presente |
| 2 | CARANCI ACHILLE | Presente |
| 3 | PECCIA FRANCESCO | Presente |
| 4 | PECCIA LUIGI | Presente |
| 5 | GENTILE BIAGIO | Presente |
| 6 | GIANFRANCESCO ANGELO | Presente |
| 7 | ORRINO LORENZO | Presente |
| 8 | CONTE GIOVANNA | Presente |
| 9 | LIBERTA SANTINO PASQUALE | Presente |
| 10 | RUBERTO ADDOLORATO | Presente |

TOTALE PRESENTI: 10 – TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che l'aliquota IMU per le abitazioni principali è stata determinata nella misura dello 0,6 %, per riportarla alla misura già praticata per l'ICI prima casa sino alla abolizione della medesima. Egli specifica che la scelta di non applicare l'aliquota base determinata dal legislatore è dettata dalla necessità di recuperare i mancati introiti ICI dello scorso anno.

Interviene il Cons. Liberta, il quale evidenzia, però, che rispetto alla abitazione principale, per la quale è stata fissata un'aliquota base dello 0,4%, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le stime effettuate sulle entrate presunte, invitava i comuni a non alterare le aliquote fissate dalla legge, e cioè quelle base.

Interviene il Vice Sindaco A. Caranci, il quale specifica che trattasi di imposta sperimentale e che, proprio per tale ragione, è stata data facoltà ai comuni di determinare la variazione delle stesse fino al 30.09.2012.

Riprende la parola il Cons. Liberta il quale lamenta un utilizzo scellerato dei fondi pubblici, circa 1.100.000 €.

Il Sindaco chiede di indicare quali siano gli interventi scellerati cui si fa riferimento.

Il Cons. Liberta menziona dei lavori realizzati in Via Monarecce, che ritiene non siano serviti a nulla.

Il Sindaco interviene chiarendo che si trattava di interventi finanziati, per i quali non sono state utilizzate risorse proprie. Egli sottolinea, inoltre, che l'amministrazione ha realizzato diversi interventi e attivato numerosi servizi dei quali, però, non tutti vogliono beneficiare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei

diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ricordato che con decreto del Ministero dell'Interno in data 20.06.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2012 al 31 agosto 2012;

Visto l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Dato Atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Cantalupo Nel Sannio in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cantalupo Nel Sannio;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01.12.2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può

eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Cantalupo Nel Sannio, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30.09.2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10.12.2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

- **Ritenuto** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote dell'IMU per l'anno 2012 nelle misure seguenti:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,60 %;

– aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;

Dato Atto che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30.09.2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano, da 10 consiglieri presenti e votanti

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 3 (Ruberto, Conte, Liberta)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, introdotte dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,8%;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,6 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;

Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30.09.2012, sulla base dei dati aggiornati, a seguito della verifica dell’importo del gettito reale IMU, da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Di riservarsi, ai sensi del comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, di approvare il regolamento per l’applicazione dell’IMU entro il 30 settembre 2012, sulla base degli ultimi dati aggiornati del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16.04.2012.

PARERI

Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole

Li 01-08-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to SIG. BIONDI CLAUDIO

Il responsabile finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, parere Favorevole

Li 01-08-2012

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

f.to DR.SSA CRISTOFANO GIOVANNA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva

| | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);

| X | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo;

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA

La presente copia è conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DE CRISTOFARO FRANCESCA